

N.P.U. 148-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE SECONDA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Pier Paolo Lanni Presidente relatore
dott. Francesco Bartolotti Giudice
dott. Cristiana Bottazzi Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di ALBERTO BENETTI, nato a Verona il 20.03.1952, CF BNTLRT52C20L781U, residente in Oppeano

- **letto** il ricorso proposto da Alberto Benetti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- **considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
- **considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- **ritenuta** quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

pagina 1 di 5



- **considerato** che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- **ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente a Oppenao (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
- **considerato** che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- **considerato** che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. a, oltre che della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b, CCII);
- **considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
- **considerato** che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
- **considerato** che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Antonella Cerretti, la quale, come prescritta dall'art. 269, c. 2 CCII, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione, che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei



debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

- **considerato** che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- **ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, la ricorrente è gravata di debiti per un importo di € 543.074 e non dispone di un patrimonio liquidabile;
- **considerato**, peraltro, che sussiste un attivo, tale da consentire l'apertura della procedura, poiché la figlia del ricorrente ha messo a disposizione la somma di € 10.000, che quindi viene a costituire un diritto di credito del ricorrente;
- **ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- **considerato**, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, che il ricorrente è titolare di una pensione mensile di € 700, che è evidentemente insufficiente a far fronte alle sue esigenze personali;
- **ritenuto** che, sebbene l'art. 268 CCI non preveda più che nella relazione particolareggiata siano indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, appare opportuno, ai fini della futura valutazione in ordine alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, che nella prima relazione periodica del liquidatore le stesse vengano indicate in modo specifico;
- **ritenuto** che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, con la precisazione che dovrà essere rideterminato il compenso per l'attività svolta come OCC, come dichiarato all'udienza del 2.2.24;
- **considerato** che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- **considerato** che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l.



3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P. Q. M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALBERTO BENETTI, nato a Verona il 20.03.1952, CF BNTLRT52C20L781U, residente in Oppeano;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Antonella Cerretti;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) autorizza la ricorrente a detenere ed utilizzare l'autovettura indicata nel ricorso, fino alle determinazioni definitive del liquidatore sulla relativa liquidazione;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente il conto della procedura;
- 7) **dispone che il liquidatore:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI e provveda a depositare la relativa documentazione mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (anche tale adempimento deve essere immediatamente documentato, mediante deposito nel fascicolo telematico);
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione,



che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; nel primo rapporto il liquidatore dovrà altresì indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Verona, così deciso nella camera di consiglio del 29.3.24

Il Presidente Estensore

Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
ISCRITTO AL N. 26/2024 LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA CCI
Verona, 02/04/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)



